

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-741 QPC del 19 ottobre 2018, *M. Belkacem B.*, sui termini di impugnazione delle ordinanze prefettizie di accompagnamento alla frontiera**

22/10/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État* in riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto il par. II dell'art. L. 512-1 e l'ultimo comma dell'art. L. 533-1 del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, nonché parte dell'art. L. 776-1 del Codice di giustizia amministrativa, come modificati dalla legge n. 2011-672 del 16 giugno 2011, sull'immigrazione, l'integrazione e la cittadinanza.

Il par. II dell'art. L. 512-1 dispone che lo straniero sottoposto all'obbligo di allontanamento immediato dal territorio può chiedere l'annullamento di tale provvedimento entro quarantotto ore dalla notifica. Inoltre, il combinato disposto di tale disposizione con i par. I e III del medesimo articolo prevede che il giudice amministrativo si pronunci sul ricorso entro tre mesi e che, qualora l'interessato sia in regime di detenzione amministrativa o sottoposto a soggiorno obbligato, il giudice si pronunci entro settantadue ore.

Le altre disposizioni impugnate rendono tali termini applicabili ai ricorsi sollevati contro le ordinanze prefettizie di accompagnamento alla frontiera. Di conseguenza, uno straniero soggetto a tale misura dispone di quarantotto ore per impugnarla, anche se in detenzione amministrativa.

Il ricorrente sosteneva che le disposizioni contestate violassero le condizioni contenute nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, giacché il termine di quarantotto ore cui dispone uno straniero per impugnare l'ordinanza è troppo breve per garantire l'effettività del ricorso, in particolar modo nei casi in cui lo straniero sia sottoposto al regime di detenzione amministrativa. Inoltre, a parere del ricorrente, il legislatore non avrebbe previsto garanzie sufficienti tali da assicurare allo straniero in detenzione amministrativa un accesso effettivo ad un interprete e ad un avvocato, violando, di fatto, la propria competenza nonché il diritto a ricorso giurisdizionale effettivo.

Il *Conseil constitutionnel* ha respinto tutte le doglianze<sup>1</sup>.

Ha ricordato, *in primis*, che, in applicazione dell'art. L. 512-2 del Codice dell'ingresso e del soggiorno e del diritto di asilo, a partire dalla notifica dell'ordinanza prefettizia di accompagnamento alla frontiera, lo straniero deve essere messo nelle condizioni di avvisare un avvocato, il suo consolato o qualunque persona di sua scelta. Tale articolo stabilisce, inoltre, che lo straniero debba essere informato del proprio diritto di conoscere, in una lingua che comprenda, o

---

<sup>1</sup> La sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018741QPC.htm>.

che è ragionevole supporre che comprenda, i principali punti di merito dei provvedimenti che gli vengono notificati. Infine, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che lo straniero può, entro il termine previsto dalla legge, presentare tutti gli elementi a sostegno del suo ricorso. Il *Conseil* ha, quindi, considerato che il termine di quarantotto ore previsto dalle disposizioni contestate per impugnare l'ordinanza prefettizia non viola il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

I giudici costituzionali hanno anche stabilito che il legislatore, prevedendo un termine massimo di due giorni per consentire allo straniero di promuovere il ricorso ed un termine di tre mesi dato al giudice per decidere, ha operato una conciliazione che, tenuto conto delle garanzie sopra elencate, appare equilibrata tra il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e l'obiettivo perseguito dalla legge. Parimenti, il *Conseil constitutionnel* ha considerato che, prevedendo un termine di cinque giorni per consentire allo straniero sottoposto al regime di detenzione amministrativa di sollevare ricorso e al giudice di decidere, il legislatore ha inteso, non solo garantire l'esecuzione delle ordinanze prefettizie, ma anche non prolungare le misure privative o limitative della libertà personale, conciliando in maniera equilibrata il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e l'obiettivo perseguito dalla legge.

Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni contestate sono state dichiarate conformi alla Costituzione.

*Céline Torrisi*